

Regolamento in materia di proprietà intellettuale

Call Additive Design Lab

Indice

1. Introduzione	2
2. Obiettivi	2
3. Definizioni	3
4. Confidenzialità delle Informazioni Riservate	4
5. Tutela dei diritti di proprietà intellettuale	5
6. Promozione di accordi commerciali	6
7. Prevenzione dello sfruttamento commerciale improprio	7
8. Miscellanea	8

1. Introduzione

Il presente Regolamento in materia di proprietà intellettuale è parte integrante del Regolamento per la *Call4Solutions*, e dei Termini e Condizioni disponibili al link <https://www.innovationopencall.it/DesigntechCallAdditiveDesignLab> (di seguito, il “**Regolamento DPI**”).

Il Regolamento DPI esprime i principi, gli impegni e le responsabilità a cui si vincolano tutti i soggetti che si sono candidati e/o partecipano alla Call Additive Design Lab – siano essi professionisti (che siano o meno formalizzati in un soggetto giuridico), aziende, partner industriali, start-up e scale-up, PMI innovative – nell’ottica di tutelare e promuovere i rispettivi diritti di proprietà intellettuale così da assicurare il corretto e proficuo svolgimento della Call Additive Design Lab (di seguito, rispettivamente, “**Call Additive**” o l’“**Iniziativa**” e i “**Partecipanti**”).

Nel contesto dell'iniziativa , il ruolo di PwC è quello di mettere a disposizione dei Partecipanti una piattaforma che rappresenti il punto di raccolta, gestione e coordinamento delle candidature all'Iniziativa inviate dai Partecipanti.

2. Obiettivi

Gli obiettivi del Regolamento DPI sono riassumibili nei seguenti punti:

1. **Garantire la confidenzialità delle informazioni riservate** facilitando lo scambio di informazioni tra i Partecipanti in modo da consentirne la collaborazione ed evitare che le stesse possano essere diffuse o impropriamente sfruttate al di fuori del contesto dell'iniziativa .
2. **Tutelare i diritti di proprietà intellettuale** di ciascuno dei Partecipanti preservando i diritti di privativa in titolarità, in licenza o comunque nella disponibilità di ciascun Partecipante prima, dopo e durante la partecipazione all'iniziativa.
3. **Promuovere la sottoscrizione di accordi commerciali** che valorizzino i Foreground DPI e il Foreground Know-How come di seguito definiti in modo che – una volta conclusa l'Iniziativa – siano adeguatamente sfruttati e tutelati i progetti, le idee, le eventuali privative, le informazioni o gli spunti di interesse emersi nel contesto dell'iniziativa da cui i Partecipanti potrebbero trarre vantaggio.
4. **Evitare lo sfruttamento commerciale improprio** dei progetti, delle idee, delle privative, delle informazioni o degli spunti di interesse prodotti, acquisiti o a cui si è avuto accesso nel corso dell'iniziativa assicurando che nessuno dei Partecipanti li utilizzi autonomamente o, comunque, in modo illecito, improprio o scorretto.

3. Definizioni

Oltre alle definizioni previste dal Regolamento per la *Call4Solutions* e dai Termini e Condizioni, si applicano e, in caso di contrasto, prevalgono, le seguenti definizioni:

1. **DPI**: si intende qualsiasi diritto (in qualsiasi parte del mondo, sia esso previsto dalla legge, da un contratto o da altro atto giuridico che abbia efficacia vincolante) protetto dalla legge sulla proprietà intellettuale e i diritti equivalenti, compresi (i) brevetti, modelli di utilità, brevetti di design o forme equivalenti di protezione della proprietà intellettuale, e le relative applicazioni, comprese le divisioni, le continuazioni, le continuazioni in parte, le riedizioni, i riesami, le sostituzioni, i rinnovi e le estensioni, e i brevetti che li rilasciano ("**Brevetti**"); (ii) i diritti d'autore e tutti gli altri diritti relativi alle opere d'arte e a tutte le

relative registrazioni e applicazioni (compresi i diritti morali ed economici, comunque denominati) (“**Diritti d’autore**”); (iii) altri diritti relativi ai *software*, comprese le relative registrazioni e applicazioni (“**Software**”); (iv) i diritti relativi ai disegni e modelli industriali e le relative registrazioni e applicazioni (“**Disegni e modelli**”); (v) i diritti relativi alle banche dati, comprese le relative registrazioni e applicazioni (“**Banche dati**”); e (vi) qualsiasi diritto equivalente o simile a uno dei precedenti. I DPI non includono il Know-How o i Segni distintivi come di seguito definiti.

2. **Know-How:** si intende qualsiasi know-how, tecnologia, segreto commerciale, informazione, documentazione, incluse le informazioni relative ai clienti/fornitori/affiliati, sia in forma tangibile che intangibile e relative a DPI o meno, che può essere tutelato ai sensi delle leggi dell’Unione Europea o delle leggi nazionali eventualmente applicabili. Non sono compresi i DPI o i Segni Distintivi come di seguito definiti.
3. **Segni Distintivi:** si intendono i marchi, nomi commerciali, nomi di società, loghi, domini e qualsiasi altro segno distintivo, e tutte le relative registrazioni e le relative applicazioni, registrati o utilizzati da ciascun Partecipante, da PwC e/o da Designtech nel corso della loro attività, prima dell’adesione all’Iniziativa, durante il periodo di svolgimento della stessa e successivamente alla sua conclusione.
4. **Background DPI:** si intendono i DPI dei quali i Partecipanti, PwC e/o Designtech erano già in possesso o nella disponibilità prima dell’adesione all’iniziativa o che sono stati acquisiti contestualmente al periodo di svolgimento dell’iniziativa, ma indipendentemente da quest’ultimo nel corso di attività svolte autonomamente da ciascun Partecipante.
5. **Background Know-How:** si intende il Know-How di cui i Partecipanti, PwC e/o Designtech erano già in possesso o nella disponibilità prima dell’adesione all’iniziativa che sono stati acquisiti contestualmente al periodo di svolgimento dell’iniziativa, ma indipendentemente da quest’ultimo nel corso di attività svolte autonomamente da ciascun Partecipante.
6. **Informazioni Riservate:** si intendono tutte le informazioni relative all’attività di un Partecipante, di PwC e/o di Designtech tra cui il Know-How, i modelli di business, i piani aziendali e/o finanziari, di business, di *marketing* e di sviluppo, nonché l’elenco dei clienti di ciascun Partecipante, i prezzi praticati e qualsiasi altra informazione che il Partecipante abbia indicato per iscritto – al momento della comunicazione ad un altro

Partecipante – come confidenziale o che, se diffusa a una Terza Parte, possa presumibilmente causare un danno al Partecipante che ha comunicato l'informazione riservata.

7. **Foreground DPI:** si intendono i DPI che sono il prodotto o il risultato della cooperazione dei Partecipanti nell'ambito dell'iniziativa.
8. **Foreground Know-How:** si intende il Know-How che rappresenta il prodotto o il risultato della cooperazione dei Partecipanti nell'ambito dell'iniziativa.
9. **Terza Parte:** si intende ogni soggetto di diritto diverso dai Partecipanti, da PwC e da Designtech.
10. **PwC:** si intende PricewaterhouseCoopers Business Services srl, con sede legale in Piazza Tre Torri 2, Milano - 20145, P.IVA 06234620968
11. **Designtech:** si intende Designtech S.R.L. Società Benefit con sede legale in Via Cristina Belgioioso 171, 20157 – Milano, P.IVA 12415810964

4. Confidenzialità delle Informazioni Riservate

1. Ciascun Partecipante riconosce e accetta che – per la natura stessa dell'Iniziativa – le proprie Informazioni Riservate potrebbero essere condivise con altri Partecipanti, PwC o Designtech; pertanto, ogni Partecipante si impegna a mantenere strettamente confidenziale, a non diffondere e/o comunicare a nessuna Terza Parte, diversa dai propri dipendenti, collaboratori, consulenti e/o eventuali fornitori impiegati o coinvolti nell'Iniziativa che abbiamo necessità di conoscerle nell'ambito della stessa (c.d.

“need-to-know basis”), le Informazioni Riservate a cui potrà avere accesso durante la Call Additive e per i 5 (cinque) anni successivi al termine dell'Iniziativa salvo che (a) il Partecipante a cui si riferiscono le Informazioni Riservate abbia rilasciato esplicitamente il proprio consenso scritto alla divulgazione di tali informazioni ovvero (b) le Informazioni Riservate non siano inconfutabilmente (i) disponibili pubblicamente senza che ciò costituisca una violazione del Regolamento DPI o di altre disposizioni di legge, (ii) in possesso di un Partecipante nella misura in cui quest'ultimo non le abbia ricevute direttamente o indirettamente da un altro Partecipante e/o (iii) state sviluppate in modo

autonomo e casuale da un Partecipante che non abbia ricevuto le Informazioni Riservate in via confidenziale da un altro Partecipante.

2. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 1 della presente sezione e salvo diverso accordo scritto, un Partecipante può divulgare le Informazioni Riservate ricevute da un altro Partecipante o a questo relative soltanto nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per adempiere ad un obbligo di legge o a una richiesta vincolante di un'autorità governativa o regolamentare competente a condizione che ne dia previa notifica al Partecipante a cui le Informazioni Riservate si riferiscono per consentire a quest'ultimo di adottare le azioni necessarie e/o opportune per mantenere la confidenzialità delle Informazioni Riservate.
3. Ciascun Partecipante garantisce che gli obblighi di confidenzialità per le Informazioni Riservate previsti dal Regolamento DPI siano conosciuti e rispettati dai propri dipendenti, e collaboratori, consulenti e/o fornitori che saranno impiegati o coinvolti nell'Iniziativa.
4. Fermo restando quanto previsto nel Regolamento DPI, ciascun Partecipante autorizza PwC e Designtech a comunicare le Informazioni Riservate agli altri Partecipanti fine di consentire la collaborazione nel contesto della Call Additive. Le informazioni diverse dalle Informazioni Riservate potranno essere sempre pubblicate o diffuse da PwC e Designtech per promuovere o pubblicizzare l'Iniziativa.

5. Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

1. Nella misura in cui ciò sia necessario nel corso della Call Additive o richiesto per il buon esito dell'Iniziativa, ciascun Partecipante si impegna in buona fede a cooperare per concedere ad un altro Partecipante con il quale stesse collaborando una licenza gratuita, revocabile, temporanea, non esclusiva, non trasferibile e – se non diversamente concordato – non sub-licenziabile a utilizzare i propri Background DPI o il proprio Background Know-How nell'ambito dell'Iniziativa.
2. Resta inteso che ciascun Partecipante conserverà ogni diritto, titolo, interesse o pretesa su tutti i propri Background DPI e il proprio Background Know-How e, se del caso, prima di concedere la licenza di cui al paragrafo precedente potrà richiedere al Partecipante

interessato la sottoscrizione di un apposito accordo scritto per tutelare le proprie prerogative.

3. Nessun Partecipante acquisirà alcun diritto o pretesa sui Segni Distintivi degli altri Partecipanti; pertanto, se non diversamente concordato per iscritto, a ciascun Partecipante è impedito l'uso dei Segni Distintivi di un altro Partecipante in qualsiasi forma e per qualsiasi scopo.
4. Ciascun Partecipante garantisce che la disciplina prevista dal Regolamento DPI per i DPI, il Know-How e i Segni Distintivi sia conosciuta e rispettata dai dipendenti, collaboratori consulenti e/o eventuali fornitori che saranno impiegati o coinvolti nell'Iniziativa.
5. Fermo restando quanto sopra, ciascun Partecipante autorizza PwC e Designtech a utilizzare e, ove del caso, a comunicare agli altri Partecipanti i DPI, il Know-How e i Segni Distintivi nella misura in cui ciò sia necessario all'organizzazione e alla gestione della Call Additive. Inoltre, PwC e Designtech sono autorizzate ad utilizzare i Segni Distintivi di ciascun Partecipante ai fini della promozione dell'Iniziativa.
6. Resta inteso che nessun Partecipante potrà utilizzare, salvo diversamente autorizzato per iscritto dal legittimo titolare/avente causa, o divulgare né tantomeno vantare o acquistare alcun diritto sui Background DPI, il Background Know-How e i Segni Distintivi riconducibili a PwC e a Designtech.

6. Promozione di accordi commerciali

1. I Partecipanti si impegnano a negoziare – in buona fede, caso per caso e secondo correttezza – tra loro e, se del caso, con PwC e/o Designtech, gli accordi (e.g. licenze per Brevetti, *royalties* per Diritti d'autore, etc.) e le specifiche modalità con cui saranno assegnati o sfruttati i diritti, i titoli e gli interessi sui Foreground DPI e/o sul Foreground Know-How sviluppati, ideati o creati dai Partecipanti, con o senza il contributo di PwC e/o di Designtech, nel corso della Call Additive e a prescindere dalla circostanza che un Partecipante coinvolto nello sviluppo e/o nella creazione possedesse anche i Background DPI o il Background Know-How.

2. Fermo restando il ruolo di mero facilitatore ricoperto da PwC nel contesto dell'Iniziativa, i Partecipanti si impegnano a valutare in buona fede le proposte commerciali che saranno di volta in volta formulate da PwC, Designtech e/o dagli stessi Partecipanti con l'obiettivo di assicurare un'adeguata tutela degli interessi commerciali di ogni Partecipante coinvolto laddove i Partecipanti non abbiano raggiunto un accordo ai sensi del Regolamento DPI.
3. Resta inteso che ogni eventuale contratto e/o accordo stipulato tra due o più Partecipanti vincola solo e soltanto i Partecipanti che hanno firmato tale contratto o accordo.
4. A titolo esemplificativo, fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi della presente sezione 6 del Regolamento DPI, se il Partecipante A (azienda del settore design) apprende nel corso dell'Iniziativa dell'esistenza di un Background Know-How detenuto dal Partecipante B (startup innovativa) e ritiene che sia possibile integrare tale Background Know-How nel processo di produzione di un proprio prodotto, allora il Partecipante A ha la possibilità di richiederne l'utilizzo al Partecipante B che, a sua volta, si impegna a collaborare con il Partecipante A per concederne l'utilizzo limitatamente a quanto necessario per sviluppare o migliorare un prodotto nel contesto della Call Additive. Nel caso in cui tale collaborazione abbia successo, i Partecipanti di volta in volta coinvolti si impegnano a sottoscrivere un accordo di collaborazione per sfruttare economicamente il Foreground Know-How.

7. Prevenzione dello sfruttamento commerciale improprio

1. Fatti salvi gli accordi commerciali di cui alla precedente sezione 6, ciascun Partecipante si impegna a non sviluppare, brevettare, registrare, sfruttare autonomamente o, comunque, privare un altro Partecipante della possibilità di sfruttare commercialmente i Foreground DPI o il Foreground Know-How alla cui ideazione, sviluppo o produzione quest'ultimo abbia collaborato nel corso dell'iniziativa grazie allo scambio o alla condivisione dei propri Background DPI, del proprio Background Know-How o di altre informazioni nel contesto dell'iniziativa.
2. Ciascun Partecipante dichiara e garantisce di non fare alcun uso delle informazioni – ivi inclusi i DPI e il Know-How – ottenute illecitamente da altri Partecipanti o con modalità che potrebbero ragionevolmente arrecare pregiudizio a un altro Partecipante.

8. **Miscellanea**

1. Decidendo di partecipare alla Call Additive, ogni Partecipante si è volontariamente impegnato ad accettare e rispettare il Regolamento DPI riconoscendo che l'adesione a quest'ultimo rappresenta la condizione e il presupposto per poter prendere parte all'iniziativa .
2. Inoltre, ciascun Partecipante garantisce di avere la piena titolarità – ovvero apposita autorizzazione o altro titolo in tal senso – per l'utilizzo, la comunicazione, lo sfruttamento e/o l'impiego delle Informazioni Riservate, dei Segni Distintivi, del Background DPI e/o del Background Know-How a esso riferibili nel contesto dell'iniziativa ; pertanto, ciascun Partecipante si impegna espressamente a mantenere PwC indenne da ogni pretesa che potrebbe essere avanzata da altri Partecipanti e/o da una Terza Parte in relazione ad ogni attività connessa all'Iniziativa ovvero al mancato rispetto del Regolamento DPI.
3. Parimenti, considerato il ruolo di PwC quale mero facilitatore dell'Iniziativa mediante la raccolta, la gestione e il coordinamento delle candidature, i Partecipanti riconoscono e accettano che PwC non potrà essere ritenuta responsabile, salve le ipotesi di dolo o colpa grave, di eventuali danni derivanti e/o connessi alla partecipazione alla Call Additive ovvero al mancato rispetto del Regolamento DPI.
4. L'adesione al Regolamento DPI non rappresenta né può essere interpretata come una *partnership*, un accordo di *franchising* o una *joint venture*, né un Partecipante, PwC o Designtech può essere considerato un dipendente, un rappresentante o un agente di un altro Partecipante.
5. I Partecipanti riconoscono e accettano che ogni controversia scaturente, connessa o collegata all'applicazione o all'interpretazione del Regolamento DPI, per la quale sarà esclusivamente competente il Foro di Milano, sarà regolata dalla legge italiana.